

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI LORENZIN APS – ETS

Art. 1 – Denominazione sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione di promozione sociale denominata: **"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI LORENZIN APS – ETS"**.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà **"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI LORENZIN APS – ETS"**. Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Portogruaro (Venezia), Via Seminario n. 35 e ha durata illimitata.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere iniziative culturali aventi ad oggetto tematiche relative ai problemi dei Paesi in via di sviluppo e, nell'ambito di tali finalità generali, si propone in particolare di assegnare annualmente un premio a favore di persone o enti che si siano distinti in attività relative alle tematiche di cui sopra, nonché di promuovere, con ogni mezzo e sotto ogni forma, lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni dei Paesi economicamente svantaggiati con specifica attenzione ai problemi dell'istruzione e della sanità.

L'Associazione persegue tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento - in via principale e in forma volontaria in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati - di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri di strumentalità e secondarietà disposti dall'apposito Decreto ministeriale, previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Associati

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo. Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche che enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nonché altre associazioni di promozione sociale.

Il numero degli Associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo settore. In particolare, il numero degli enti e delle associazioni ammessi come associati non può essere superiore al cinquanta per cento del totale delle associazioni di promozione sociale.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito registro dei Volontari.

Art. 6 - Dipendenti

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 7 – Ammissione degli Associati

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione ad Associato da parte di enti del Terzo settore e altri enti senza scopo di lucro, nonché associazioni di promozione sociale, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, corredata dalla documentazione attestante la natura giuridica e lo statuto dell'ente richiedente.



Sull'istanza di ammissione ad Associato si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

Non sono ammesse limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Quota Associativa

L'Associato s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto, del quale riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

L'Associato è tenuto a corrispondere all'Associazione:

- la quota Associativa annuale;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

L'Associato non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti agli Associati e non potrà partecipare alla vita Associativa.

Art. 9 - Partecipazione all'attività Associativa

Gli incarichi svolti e le prestazioni rese dagli Associati sono gratuiti.

Il rimborso delle spese documentate sostenute per l'Associazione verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ivi compreso il versamento della quota Associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea degli Associati.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Le quote Associate sono intrasmissibili a qualunque titolo. In tutti i casi di scioglimento del rapporto le quote Associate non sono rimborsabili.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di Controllo, se istituito a norma dell'art. 30 del Codice del Terzo settore ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (art.31 del Codice del Terzo settore).

Art. 12 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali; essa è costituita da tutti gli Associati.

Il diritto di voto nell'Assemblea è attribuito agli Associati maggiorenni e minorenni, da esercitarsi - in quest'ultimo caso tramite chi ha la responsabilità genitoriale.

In ogni caso l'elettorato passivo e il diritto di assumere cariche, incarichi e responsabilità compete ai soli Associati maggiorenni.

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, oppure contenuti nell'ordine del giorno che le vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo.



Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 14 – Partecipazione all'Assemblea degli Associati

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea degli Associati ed hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Gli Associati diversi dalle persone fisiche (enti del Terzo settore, altri enti senza scopo di lucro e le associazioni di promozione sociale) esercitano i propri diritti tramite il legale rappresentante o un delegato appositamente designato.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, mediante rilascio di delega scritta e firmata, e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni Associato delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Ogni Associato, sia persona fisica che ente del Terzo settore, altro ente senza scopo di lucro o associazione di promozione sociale, ha diritto ad un solo voto in assemblea, indipendentemente dalla natura o dalla dimensione dell'Associato.

L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tale caso è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita alla presenza, di persona o per delega, della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

È escluso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto in prima convocazione occorre la presenza della metà degli Associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza della metà degli Associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle deliberazioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'Assemblea degli Associati in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli Associati enti del Terzo settore, altri enti senza scopo di lucro e le associazioni di

promozione sociale partecipano al Consiglio Direttivo tramite il proprio legale rappresentante o un delegato formalmente designato.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo nomina anche un Tesoriere e un Segretario.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli Associati per nuove elezioni.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali ed assicurare il conseguimento dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari;
- sottoporre all'Assemblea degli Associati proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- istituire o sciogliere commissioni tecniche, gruppi di Associati o incaricare singoli Associati per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza dal Presidente;
- redigere e proporre all'Assemblea degli Associati le modifiche dello Statuto;
- porre in atto le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- curare la redazione del bilancio di esercizio;
- decidere sull'ammissione di nuovi Associati o esercitare la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione dell'Associato;
- deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del Comune;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 17 - Convocazione, costituzione, e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio ed all'ammontare della quota Associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, con un preavviso di almeno tre giorni, e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in assenza, dal Vicepresidente o dal più anziano di età dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, qualora nominato.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, qualora nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

A cura del Consiglio Direttivo dovranno essere tenute le scritture contabili obbligatorie per legge, nonché il libro verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e quello delle riunioni del medesimo Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato; egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per revoca dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.



In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, ugualmente nominato dal Consiglio Direttivo, con le medesime prerogative e poteri. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 21 - Organo di controllo

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore la revisione legale dei conti. In questo caso, L'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, salvo quanto sopra.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Associati o non Associati, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali, eletti dall'Assemblea degli Associati. L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei revisori legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee degli Associati.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di Controllo:

- l'esame del bilancio di esercizio dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli Associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'Associazione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto ed eventuali regolamenti;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati entro trenta giorni per nominare il nuovo organo di controllo.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto Associativo.

Art. 24 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che deve essere sottoposto all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In presenza di particolari esigenze dell'Associazione, debitamente motivate dal Consiglio Direttivo, il termine per l'approvazione può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è redatto nella forma del rendiconto, così come disciplinato dall'apposito Decreto Ministeriale, unitamente alle relazioni del Presidente, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, ove previsti.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea degli Associati, è depositato nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e viene pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 25 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto a favore di altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del codice del Terzo Settore.

Art. 27 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente

Anna Maria Scrosoppi Lorenzin

Anna Maria Scrosoppi Lorenzin

Atto esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs n. 117/2017



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO

Atto Registrato il **6 LUG. 2026**
di N° **279** Serie **3**
Pagati € **209,00** (dieci) (es)

IL FUNZIONARIO (*)

Manuela Baccaro

(*) Firma su delega della Direzione Provinciale
Elisabetta Facchino